



COMUNE DI NISSORIA
(Provincia di Enna)

Albo
[Signature]

Prot.n.

li,

OGGETTO : Campagna antincendi estivi - Anno 2016. Trasmissione Ordinanza n. 17

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)

01 AGO 2016

Prot. n. 8765

- Alla Prefettura di** piazza Garibaldi ENNA
- Al Libero Consorzio Comunale di Enna** piazza Garibaldi ENNA
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di** via Dello Stadio, 10 ENNA
- Al Comando Provinciale dei VV.F.** SS561 Pergusina c.da Ferrante ENNA
- All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste** Via Piazza Armerina, 29 ENNA
- All'Azienda Regionale Foreste Demaniali Ufficio Provinciale di** via Leonrdo da Vinci, 7 ENNA
- Alla R.F.I. - Gruppo Ferrovie dello Stato Direzione Territoriale Produzione** via Rocco Pirri, 24 90123 PALERMO
- All'A.N.A.S. S.p.A. - Direzione Reg.le Sicilia Sezione Compartimentale di** via Basilicata, 29 95045 MISTERBIANCO
- Al Distaccamento Forestale** AGIRA
- Alla Stazione dei Carabinieri** AGIRA
- Ai Comuni limitrofi di**
 - ENNA
 - ASSORO
 - CATENANUOVA
 - GAGLIANO CASTELFERRATO
 - AGIRA
 - REGALBUTO
 - CASTEL DI JUDICA (CT)
 - RAMACCA (CT)
 - LEOMFORTE

In allegato alla presente, si trasmette copia dell'Ordinanza Sindacale di cui in oggetto, mirata alla sensibilizzazione della cittadinanza per l'attuazione di norme per la prevenzione degli incendi.



IL VICE COMANDANTE
Catalfo Salvatore



COMUNE DI NISSORIA

(Provincia di Enna)

ORDINANZA N. 17

12 LUG. 2016

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità, durante la stagione calda, di provvedere con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nei boschi, e nei luoghi o depositi di materia esplosivi ed infiammabili in dipendenza di accensioni od esplosioni;

VISTI gli artt. 17, 57 e 29 del T.U. della legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773;

VISTI gli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.;

VISTA la L.R. 6 aprile 1996, n.16, siccome modificata ed integrata dalla L.R. 14 aprile 2006, n.14;

VISTA la Legge - quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n.353;

VISTO il D.P.R.S. n.297 del 04 giugno 2008;

VISTO l'art.185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n.152/2006, come modificato dall'art.13 del D.Lgs. n.205/2010;

ORDINA

A decorrere dalla data di emissione della presente, fino al 30 Settembre 2016 :

1)- E' severamente vietato :

- bruciare stoppie, sterpaglie, paglia, sfalci e potature, nonché altro residuo vegetale e/o materiale combustibile in aree aperte coltivate e/o destinate a qualsiasi altro uso ;
- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici, utilizzare fornelli ed inceneritori che producono faville o braci, in aree boscate o cespugliate, nei campi ove vi siano covoni, nei luoghi destinati a depositi di materie esplosivi o infiammabili, o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- fumare, nonché gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigarette o qualunque tipo di materiale acceso, nei boschi e nelle aree in presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, etc.;
- effettuare fermate degli automezzi a caldo in prossimità di materiale vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

2)- Tutti i proprietari di lotti di terreno all'interno del centro abitato, o nelle immediate vicinanze, hanno l'obbligo di eseguire il decespugliamento e la ripulitura degli stessi, mantenendoli sgombri da cespugli ed erbe secche, nonché da altra materia combustibile.

3)- Tutti i proprietari o conduttori di fondi limitrofi alle strade ed alle trazzere ricadenti nel territorio comunale hanno l'obbligo di eseguire il decespugliamento e la ripulitura dei loro terreni mantenendoli sgombri da cespugli ed erbe secche o da altra materia combustibile fino a 20 metri dal ciglio stradale. Tale distanza deve essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo le strade dove sono in corso lavori di bitumazione. Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di legge, saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 C.P.

4) - Tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati ed agli impianti esistenti, nonché lungo i confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.

5)- Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, prima di procedere alle fasi di mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia deve essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.

6)- Nei terreni coltivati a seminativo e nelle aie, devono essere osservate le seguenti norme:

- il tubo di scarico dei motori termici deve essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di combustibile per le macchine operatrici deve essere posto in aree ripulite dal materiale vegetale, nelle quali è assolutamente vietato fumare o accendere fuochi;
- il rifornimento di combustibile di macchine, trattori, trebbiatrici, etc., deve essere fatto a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici deve essere collocato un estintore a polvere di lt.10 e su ogni trattore uno di lt.8;
- i singoli cumuli di frumento devono essere distanziati tra loro non meno di mt.6 ;
- i detriti di paglia o altro materiale combustibile devono essere allontanati da macchine trebbiatrici e trattori.

7)- Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prodigarsi, nei limiti del possibile e con ogni dovuta cautela, affinché si agevolino l'operato del personale impegnato nelle eventuali fasi di spegnimento di un incendio nelle campagne e nei boschi.

8)- Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da €. 51,65 (cinquantuno e sessantacinque) ad €. 258,23 (duecentocinquantotto e ventitrè) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dall'art.40, comma 3°, della L.R. 16/96, ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo. In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale o ai Vigili del Fuoco o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione, ai numeri seguenti:

115 - VIGILI DEL FUOCO
0935/691020 - DISTACCAMENTO FORESTALE AGIRA

1515 - SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO CORPO FORESTALE
0935/692477/961237/961238 - POLIZIA MUNICIPALE

LA POLIZIA MUNICIPALE, GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA, DEL CORPO FORESTALE ED I VIGILI DEL FUOCO SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

(Dr. A. Glorioso)

